

Publicato il 02/05/2019

N. 00986/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02924/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2924 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da

EVERGREEN ITALIA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Piazza Eleonora Duse, n. 4;

contro

COMUNE DI GARLASCO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Adavastro, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via Gaetano Donizetti, n. 47;

PROVINCIA DI PAVIA, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio;

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio;

quanto al ricorso introduttivo

per l'annullamento

della nota prot. n. 14572 del 26 settembre 2016 con cui il Responsabile dell'Area Territorio del Comune di Garlasco, ha disposto la sospensione sine die dell'attività di spandimento di rifiuti speciali non pericolosi (fanghi di depurazione) a beneficio dell'agricoltura (attività R10, Allegato C alla Parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006), nei terreni, nella disponibilità della ricorrente, situati all'interno della fascia di rispetto di 500 metri dal centro abitato, secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 6, lettera b), del Piano delle Regole della Variante adottata al Piano di Governo del Territorio del Comune di Garlasco;

- della nota prot. n. 14573 del 26 settembre 2016 con cui il Responsabile dell'Area Territorio del Comune di Garlasco ha disposto la sospensione dell'attività di spandimento di rifiuti speciali non pericolosi (fanghi di depurazione) a beneficio dell'agricoltura (attività R10, Allegato C alla Parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006), nei terreni, nella disponibilità della ricorrente, sino alla ricezione di una "indagine a studio di carattere idrogeologico, al fine di valutare le locali condizioni di vulnerabilità della falda superficiale, con realizzazione di piezometri per il monitoraggio delle sostanze azotate" che "dovrà tener conto, per i terreni entro la fascia di 150 mt. del Terdoppio, di eventuali problematiche dovute alla possibile infiltrazione delle biomasse nel corso d'acqua";

della nota del 18 ottobre 2016, sottoscritta dal Sindaco e dall'Assessore all'Ambiente, con cui è stata rigettata l'istanza di annullamento in autotutela della nota prot. n. 14573 del 26 ottobre 2016;

dell'articolo 35, comma 6, lettera b) del Piano delle Regole della Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Garlasco, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale di Garlasco n. 8 del 20 aprile 2016, che istituisce, all'interno delle aree agricole, un esplicito divieto di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione all'interno della fascia di rispetto di 500 metri dal perimetro del centro abitato ed individua, mediante la tavola DP05c,

le aree del territorio comunale in base all'attitudine allo spargimento dei fanghi;

della Carta di Fattibilità Geologica allegata alla Variante al Piano di Governo del Territorio, nella parte in cui sottopone determinate classi di terreni (inseriti all'interno della Classe II - Fattibilità con modeste limitazioni) alla previa valutazione, sotto il profilo idrogeologico, degli effetti derivanti dagli spandimenti di fanghi di depurazione sulla falda superficiale;

quanto ai motivi aggiunti

per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 dell'11 aprile 2017, con cui è stata approvata la variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Garlasco e quindi al PGT così come variato, con particolare riferimento:

all'articolo 35, comma 6, lettera b), del Piano delle Regole della Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Garlasco, che istituisce, all'interno delle aree agricole, un esplicito divieto all'utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione all'interno della fascia di rispetto di 500 metri dal perimetro del centro abitato ed individua, mediante la tavola DP05c, le aree del territorio comunale in base all'attitudine allo spargimento dei fanghi;

alla tavola DP05c, individuante le aree del territorio comunale in base all'attitudine allo spargimento dei fanghi;

alla Carta di Fattibilità Geologica allegata alla Variante al Piano di Governo del Territorio, nella parte in cui sottopone determinate classi di terreni (inseriti all'interno della Classe II - Fattibilità con modeste limitazioni) alla previa valutazione, sotto il profilo idrogeologico, degli effetti derivanti dagli spandimenti di fanghi di depurazione sulla falda superficiale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Garlasco;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2019 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Evergreen s.r.l. è una società che esercita attività di recupero dei rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue (fanghi di depurazione) che vengono da essa utilizzati come fertilizzanti in agricoltura (operazione R10 di cui all'Allegato C al d.lgs. n. 152 del 2006).
2. La società, avendo ottenuto la disponibilità di alcuni terreni agricoli situati nel territorio del Comune di Garlasco, ha comunicato a quest'ultimo Ente, ai sensi dell'art. 9, primo comma, lett. b), del d.lgs. n. 99 del 1992, la sua intenzione di dare corso all'attività di spandimento dei fanghi.
3. Il Comune di Garlasco, con due note datate 26 settembre 2016, ha disposto la sospensione dell'attività di spandimento sulla base di due distinte motivazioni, ciascuna contenuta in una delle suindicate note. In particolare, con riguardo ad alcuni terreni, il Comune ha rilevato che essi si collocano all'interno della fascia di rispetto di 500 metri dal perimetro dal centro abitato, individuata dall'art. 35, comma 6, lett. b), delle NTA del Piano delle Regole, entro la quale l'attività di spandimento fanghi è vietata in maniera assoluta. Con riguardo ad altri terreni, lo stesso Ente ha rilevato che, in base alla Carta di Fattibilità Geologica allegata al PGT, l'attività di spandimento può essere iniziata solo dopo l'espletamento di una indagine a carattere idrogeologico volta a verificare la vulnerabilità della falda superficiale nonché la possibile infiltrazione in un vicino corso d'acqua delle sostanze contenute nei fanghi.
4. Contro questi due atti è principalmente diretto il ricorso introduttivo del presente giudizio. Vengono inoltre impugnati l'art. 35, comma 6, lett. b), delle NTA del Piano delle Regole, introdotto con la variante al PGT adottata con delibera di Consiglio comunale n. 8 del 20 aprile 2016, e la Carta di Fattibilità Geologica allegata alla suddetta variante, nella parte in cui sottopone determinate classi di terreni da essa individuati alla previa valutazione, sotto il

profilo idrogeologico, degli effetti derivanti dagli spandimenti di fanghi di depurazione sulla falda superficiale. Infine, viene impugnata la nota del 18 ottobre 2016 con cui è stata rigettata l'istanza di annullamento in autotutela degli atti impugnati avanzata dalla ricorrente.

5. Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Garlasco.

6. Quest'ultimo, con deliberazione n. 14 dell'11 aprile 2017, ha definitivamente approvato la Variante urbanistica che ha introdotto nel PGT le modifiche aversate con il ricorso introduttivo.

7. La delibera n. 14 dell'11 aprile 2017 è stata impugnata da Evergreen s.r.l. mediante la proposizione di motivi aggiunti.

8. In prossimità dell'udienza di discussione del merito, le parti costituite hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.

9. Tenutasi la pubblica udienza in data 26 febbraio 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.

10. Il Collegio deve innanzitutto esaminare l'eccezione di irricevibilità sollevata dall'Amministrazione resistente la quale rileva che la delibera di adozione del PGT è stata impugnata dopo il decorso del termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dalla sua pubblicazione sul BURL e che, di conseguenza, le note del 26 settembre 2016, le quali si limiterebbero a dare atto della vigenza delle misure di salvaguardia direttamente applicabili dal momento di adozione della variante, sarebbero state impuginate tardivamente.

11. Ritiene il Collegio che, con riferimento alle note del 26 settembre 2016, l'eccezione sia infondata in quanto è con tali atti che, nel caso concreto, il Comune ha disposto la sospensione dell'attività di spandimento fanghi che la ricorrente vorrebbe esercitare. Non si tratta dunque di note che si limitano a dare atto della vigenza della misura di salvaguardia di cui all'art. 12, terzo comma, del d.lgs. n. 380 del 2001, ma di provvedimenti che hanno autonomia portata lesiva pur se applicativi di una disposizione generale contenuta nella Variante al PGT adottata. Conseguendo da ciò che si tratta di atti autonomamente impugnabili il cui termine di impugnazione – contrariamente da quanto

ritenuto dall'Amministrazione resistente – ha iniziato a decorrere solo da quando l'interessata ne è venuta a conoscenza.

12. E' invece in effetti tardiva l'impugnazione della delibera di adozione della Variante, posto che non è contestato che il ricorso introduttivo è stato notificato dopo la scadenza del termine di sessanta giorni decorrente dalla sua pubblicazione sul BURL (si rimanda in proposito alle argomentazioni contenute nelle sentenze di questa Sezione n. 924 e n. 929 dell'11 maggio 2016 che, richiamando le statuizioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 16 giugno 2015, n. 2986, ha rilevato come le disposizioni di PGT avversate abbiano natura di norme di zonizzazione e vadano perciò immediatamente impugnate). Ne consegue che il ricorso introduttivo, nella parte in cui si rivolge avverso tale delibera, è irricevibile.

13. Va però precisato che la dichiarazione di irricevibilità non ha alcun rilievo pratico in quanto l'interessata ha tempestivamente impugnato, con proposizione di motivi aggiunti, la delibera di approvazione della Variante, deducendo le medesime censure che già erano state dedotte nel ricorso introduttivo contro la delibera di adozione; tali censure dovranno quindi comunque essere esaminate nel merito.

14. Ciò chiarito, ritiene il Collegio che si debba proprio iniziare dall'esame delle censure – come detto proposte con il ricorso introduttivo e riproposte con i motivi aggiunti – che si rivolgono contro le previsioni del PGT e della Carta di Fattibilità Geologica ad esso allegata che individuano la fascia di rispetto di 500 metri dal perimetro del centro abitato entro la quale è vietato lo spandimento dei fanghi su suolo agricolo e che dispongono l'espletamento di particolari indagini prodromiche all'inizio della medesima attività. L'esame prioritario si impone in quanto, come subito si vedrà, tali censure contestano in radice la possibilità per i comuni di introdurre nel PGT disposizioni finalizzate alla disciplina dell'attività di spandimento dei fanghi in agricoltura ed hanno perciò carattere assorbente.

15. A questo proposito, la ricorrente sostiene che il potere urbanistico – il cui unico scopo, così come individuato nella legge n. 1150 del 1942 e dalla legge regionale n. 12 del 2005, sarebbe quello di regolare l'attività edificatoria in modo da assicurare l'ordinata trasformazione fisica del territorio – non potrebbe essere esercitato per finalità diverse da quelle che gli sono proprie; per questa ragione gli strumenti urbanistici comunali non potrebbero dettare disposizioni di disciplina dell'attività agricola, quale lo spandimento dei fertilizzanti, in quanto trattasi di attività che afferisce alla materia “ambiente” e che nulla ha a che fare con la materia urbanistico-edilizia la quale presuppone la realizzazione di interventi edificatori. Rileva peraltro la parte che l'attività di spandimento dei fanghi in agricoltura è specificamente ed esaustivamente disciplinata dal d.lgs. n. 99 del 1992 e dalla DGR n. 5269 del 2016 la quale ha individuato un limite fisso di cento metri dal perimetro del centro abitato entro la quale tale attività è vietata. Pertanto, la disposizione contenuta nel PGT del Comune di Garlasco (che come ripetuto individua un limite più ampio pari a 500 metri), oltre ad essere intervenuta in materia estranea al suo ambito di competenza, sarebbe anche contraria alle disposizioni dettate dalle fonti che invece hanno specifica competenza in materia.

16. Ritiene il Collegio che queste censure siano fondate per le ragioni di seguito esposte.

17. La disciplina riguardante l'utilizzo in agricoltura dei fanghi derivati dal processo di depurazione delle acque reflue è contenuto nel d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 che ha dato attuazione alla direttiva 86/278/CE. Lo scopo dichiarato dall'art. 1 di tale decreto è, innanzitutto, quello di assicurare che l'attività di spandimento dei fanghi non provochi effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo. Altro scopo dichiarato è quello di incoraggiare l'attività di spandimento, in quanto volta al recupero di un materiale che, in base all'art. 127, primo comma, del d.lgs. n. 152 del 2006, è classificato come rifiuto e che, quindi, dovrebbe essere altrimenti smaltito.

18. Proprio al fine di preservare questi interessi, il d.lgs. n. 99 del 1992 stabilisce i requisiti che i fanghi ed i terreni agricoli debbono possedere affinché si possa procedere allo spandimento e sottopone lo svolgimento di tale attività ad autorizzane regionale e a controllo provinciale, nonché a previa comunicazione al comune.

19. L'art. 6, n. 3), del d.lgs. n. 99 del 1992 prevede poi espressamente che spetta alle regioni il compito di stabilire <<...le distanze di rispetto per l'applicazione dei fanghi dai centri abitati, dagli insediamenti sparsi, dalle strade, dai pozzi di captazione delle acque potabili, dai corsi d'acqua superficiali...>>.

20. Come si vede questa norma a chiara nell'attribuire alle regioni e non ai comuni la competenza ad individuare le distanze minime da rispettare con riferimento ad alcuni punti sensibili quali abitazioni, corsi d'acqua ecc. L'attribuzione alle regioni, e non ai comuni, della competenza ad individuare i limiti distanziali applicabili all'attività di spandimento dei fanghi è dovuta al fatto che il legislatore statale vuole far sì che la materia trovi una disciplina uniforme, perlomeno, a livello regionale onde evitare che la suddetta attività (come detto da incoraggiare in quanto volta al recupero di un rifiuto) venga ingiustificatamente ostacolata per interessi particolaristici.

21. Valorizzando le disposizioni appena illustrate, una parte della giurisprudenza afferma che la disciplina dello spandimento dei fanghi è da ricondurre alla disciplina dei rifiuti e che quest'ultima è, a sua volta, da collocare – secondo l'insegnamento costante della Corte costituzionale (cfr. Corte cost. 24 luglio 2009, n. 249) – nell'ambito della materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Si è quindi ritenuto che, siccome nessuna norma statale conferisce ai comuni potestà regolamentare in materia ambientale e, più in particolare, in materia di spandimento fanghi per uso agricolo, gli stessi comuni non possano emanare atti di normazione secondaria che abbiano ad oggetto tale materia. Ancora più in dettaglio, si è

escluso poi che i comuni possano regolare l'attività di spandimento dei fanghi attraverso l'esercizio del potere di pianificazione urbanistica, per sua natura finalizzato alla disciplina degli interventi di trasformazione fisica del territorio (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 15 ottobre 2010, n. 7528; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 4 aprile 2012, n. 1006; id. 25 maggio 2009, n. 3848).

22. A questo orientamento se ne contrappone però un altro il quale – proprio in considerazione del fatto che la portata della normativa contenuta nel d.lgs. n. 99 del 1992 è connotata dalla finalità di tutela ambientale e che, quindi, la sua finalità è quella di assicurare la compatibilità dell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura con tale valore – non esclude che l'attività in questione, ove attenga anche ad ulteriori profili di interesse pubblico, possa essere oggetto di regolamentazione e disciplina da parte di altri soggetti cui è normativamente attribuita competenza.

23. Sulla base di queste considerazioni, si è quindi affermato che, per stabilire se i comuni possano o meno intervenire in materia con i loro strumenti di pianificazione, occorre far riferimento alla normativa regionale riguardante il governo del territorio e verificare quale sia l'ambito delle competenze da essa delineato.

24. In Regione Lombardia, il riferimento è, quindi, alla legge regionale n. 12 del 2005 la quale, all'art. 10, indica i contenuti del piano delle regole (che costituisce una componente del piano di governo del territorio). E siccome tale norma attribuisce al piano delle regole il compito di individuare le aree destinate all'agricoltura e di dettare per esse la disciplina d'uso, di valorizzazione e di salvaguardia, nonché il compito di individuare le aree di valore paesaggistico-ambientale e di dettare per esse ulteriori regole di salvaguardia e di valorizzazione, si deve ritenere, secondo questo orientamento giurisprudenziale, che il potere di disciplina attribuito al comune in sede di pianificazione urbanistica del territorio non sia più limitato al solo, isolato aspetto della trasformazione fisica dello stesso, ma possa più in generale riferirsi anche alla regolamentazione delle attività su di esso

esercitabili, tenendo conto della loro sostenibilità anche sotto il profilo ambientale, paesaggistico ed ecologico. In sostanza, in base a questa tesi, l'individuazione di una fascia di rispetto entro la quale è vietato lo spandimento dei fanghi si risolve in una attività di "zonizzazione" che costituisce tipico esercizio del potere di pianificazione urbanistica il quale, come detto, può considerare interessi che non attengono esclusivamente al territorio quale fatto fisico ma altresì ad ulteriori interessi pubblici, concorrenti ed interferenti, quali quelli della tutela e della sostenibilità paesaggistica ed ambientale (cfr. Consiglio di Stato sent. n. 2986 del 2015 cit.).

25. Ritiene il Collegio che, pur essendo condivisibile l'affermazione secondo cui non può escludersi la possibilità per altri soggetti pubblici diversi dalla regione di intervenire nella materia che occupa qualora vengano in rilievo interessi affidati alla loro cura, sia preferibile aderire alla tesi più restrittiva seguita dal primo orientamento.

26. In proposito, si deve osservare che, come illustrato, la tesi che ammette la possibilità per i comuni di regolare l'attività di spandimento dei fanghi parte dalla premessa che la normativa statale che disciplina la materia (la quale, come visto, attribuisce alle regioni la competenza di individuazione delle distanze dai centri abitati) ha di mira la tutela del valore ambiente e che, quindi, altri soggetti pubblici diversi dalle regioni (fra cui i comuni) possono intervenire per tutelare gli interessi loro affidati diversi da quello ambientale.

27. Quando però passa ad analizzare il quadro delle competenze delineate dalla legge regionale n. 12 del 2005, la tesi in questione non ricava da tale legge l'esistenza di un interesse diverso da quello ambientale che consentirebbe ai comuni di intervenire nella materia di cui si discute. Essa valorizza al contrario proprio il fatto che questa legge affida allo strumento urbanistico comunale il compito di perseguire (anche) l'interesse ambientale ed afferma, di conseguenza, che l'attività di zonizzazione può avere come scopo non solo quello di assicurare l'ordinata trasformazione fisica del suolo

agricolo, ma anche quello di assicurare la sostenibilità ambientale delle attività umane che si esercitano su di esso.

28. La prima obiezione alla tesi in argomento è quindi che, in questo modo, la legge regionale avrebbe affidato ai comuni la tutela dell'interesse ambientale sovvertendo il quadro delle competenze delineato dalla legge statale che, in base all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., ha competenza esclusiva in materia e che, come visto, per ragioni di tutela ambientale, affida alle regioni e non ai comuni il compito di individuazione delle fasce di rispetto entro le quali è vietata l'attività di spandimento fanghi.

29. A questo proposito si ricorda che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 63 del 24 marzo 2016, ha chiarito che la legge regionale n. 12 del 2005, in quanto disciplina la pianificazione urbanistica, attiene senz'altro alla materia "governo del territorio" e che, quindi, tale legge regionale non può perseguire finalità che esorbitano da tale ambito. Si deve pertanto ritenere che la Regione non possa dettare norme legislative dirette esclusivamente alla tutela dell'ambiente (materia che rientra nell'ambito della competenza esclusiva statale), e ciò ovviamente neppure per attribuirne la competenza amministrativa ai comuni affinché la esercitino in sede di pianificazione urbanistica.

30. Sembra pertanto preferibile ritenere che, in realtà, la legge regionale n. 12 del 2005 non abbia attribuito agli strumenti di pianificazione comunale il compito di dettare autonome norme finalizzate alla tutela ambientale, ma abbia attribuito loro il diverso compito di recepire e specificare (laddove vi siano margini) le disposizioni contenute nelle fonti statali e regionali. In questo senso deve essere letto, secondo il Collegio, l'art. 10, comma 4, lett. b), della legge regionale n. 12 del 2005 il quale è vero che affida allo strumento urbanistico il compito di dettare le regole di salvaguardia e valorizzazione delle aree paesaggistico-ambientale ed ecologiche, ma specifica anche che queste regole debbono essere "ulteriori" e <<...di attuazione dei criteri di adeguamento e degli obiettivi stabiliti dal piano territoriale regionale, dal

piano territoriale paesistico regionale e dal piano territoriale di coordinamento provinciale>>.

31. Da un punto di vista più generale, si deve poi escludere, a parere del Collegio, che la norma contenuta nel n. 1), lett. a), del citato art. 10 della legge regionale n. 12 del 2005 (la quale prevede che il piano delle regole detta le norme di valorizzazione e salvaguardia delle aree agricole) possa consentire allo strumento urbanistico di disciplinare ogni attività umana che si svolge sul suolo agricolo indipendentemente da ogni sua attinenza con l'interesse urbanistico, giacché in tal modo si dilaterrebbe a dismisura l'ambito di competenza dei piani i quali potrebbero così intervenire in qualsiasi materia (tutte le attività umane si svolgono sul territorio), interferendo con le competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge agli altri soggetti.

32. E' pertanto opinione del Collegio che, se è vero che l'oggetto delle regole dettate dal piano urbanistico non può essere limitato alla disciplina della trasformazione fisica del territorio, è anche vero, da altro lato, che non si può prescindere del tutto dall'interesse urbanistico, dovendosi ritenere indispensabile, affinché il piano possa dettare la sua regolazione, la sussistenza di un qualche collegamento con tale interesse (come ad esempio la necessità di far sì che l'attività esercitata sul territorio – sebbene non determinante la sua trasformazione fisica – non causi una alterazione dei carichi tale renderla urbanisticamente insostenibile in ragione dello squilibrio che essa crea rispetto alle dotazioni esistenti quali parcheggi, strade ecc.).

33. Sembra pertanto da escludere che lo strumento urbanistico possa dettare prescrizioni che riguardano l'attività di spandimento di fertilizzanti su suolo agricolo giacché non si vede quale attinenza abbia tale attività con l'interesse urbanistico. Analoghe considerazioni valgono riguardo alle prescrizioni contenute nella Carta di Fattibilità Geologica che, ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 12 del 2005, costituisce una componente del PGT e che, quindi, non può travalicare i limiti che sono propri di tale strumento.

34. In ogni caso, va poi osservato che, anche qualora si dovesse ritenere che la legge regionale n. 12 del 2005 abbia attribuito agli strumenti urbanistici comunali il compito di dettare norme autonome per la tutela dell'interesse ambientale, non si può ammettere che tale interesse trovi nel piano una regolazione contrastante con quella dettata dalla fonte regionale, cui la legge statale attribuisce specifica competenza in materia. Non ci si può quindi esimere dal rilevare il contrasto della norma contenuta nell'art. 35, comma 6, lett. b), delle NTA del Piano delle Regole (che individua la fascia di 500 metri entro la quale è vietata l'attività di spandimento fanghi) rispetto a quella contenuta nella DGR n. 5269 del 2016 emanata in attuazione dell'art. 6, n. 3), del d.lgs. n. 99 del 1992, la quale, a differenza della precedente DGR n. 7/15944 del 2003, non indica più un limite minimo ma individua un limite fisso pari a 100 metri dal perimetro del centro abitato. Si richiama in proposito quanto illustrato in precedenza circa la precisa volontà del legislatore nazionale di attribuire alle regioni, e non ai comuni, la competenza ad individuare i limiti distanziali applicabili all'attività di spandimento dei fanghi in modo da assicurare alla materia una disciplina uniforme, perlomeno, a livello regionale ed evitare che la suddetta attività (come detto da incoraggiare in quanto volta al recupero di un rifiuto) venga ingiustificatamente ostacolata per interessi particolaristici.

35. Si deve pertanto ritenere che, come anticipato, le censure in esame siano fondate.

36. La disposizione contenuta nell'art. 35, comma 6, lett. b), delle NTA del Piano delle Regole va dunque annullata nella parte in cui individua la fascia di 500 metri entro la quale è vietata l'attività di spandimento fanghi; va altresì annullata la Carta di Fattibilità Geologica allegata al PGT, nella parte in cui sottopone determinate classi di terreni da essa individuati alla previa valutazione, sotto il profilo idrogeologico, degli effetti derivanti dagli spandimenti di fanghi di depurazione sulla falda superficiale. Vanno infine annullati gli atti del 26 settembre 2016 e del 18 ottobre 2016 che, in

applicazione delle suindicate disposizioni, hanno inibito alla ricorrente lo svolgimento dell'attività di spandimento fanghi.

37. In conclusione, per tutte le ragioni illustrate, va dichiarata la parziale irricevibilità del ricorso introduttivo nei limiti innanzi indicati. Per il resto il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti vanno accolti, nei sensi e per gli effetti sopra indicati.

38. La complessità delle questioni affrontate e i contrasti giurisprudenziali che su di esse si sono formati inducono il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso introduttivo parzialmente irricevibile nei limiti indicati in motivazione. Per il resto accoglie il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore

Concetta Plantamura, Consigliere

L'ESTENSORE
Stefano Celeste Cozzi

IL PRESIDENTE
Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO

